



COMUNE DI CASARILE

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di convocazione

N. 2 del 26-04-2023

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote e detrazioni Anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21:15**, nella sala delle adunanze consiliari, presso il **Centro civico**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO, Avv. SILVANA CANTORO**, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P/A
SILVANA CANTORO	Presente
FULVIO MASSIMILIANO RIGHI	Presente
FABIO DI MOLFETTA	Presente
GUIDO LUCA TAFURI	Presente
DAMIANO ROMEO	Presente
DIEGO TERMINE	Presente
ALESSANDRO FRANCO	Presente
SILVIA PELLITTA	Presente
DAVIDE BONDESAN	Assente
ANTONIO MARIO CIVARDI	Presente
PIERLUISA NEGRI	Presente
GABRIELE RIVIERA	Presente
VERONICA MONTORSI	Assente
Presenti 11 Assenti 2	

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Patrizia Bellagamba**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, Avv. SILVANA CANTORO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote e detrazioni Anno 2023

Il Vicesindaco Righi illustra il punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160/2019;

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina indicata nei commi dal 739 al 783 dell'art.1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Considerato quindi che dal 1° gennaio 2020, la "nuova IMU" ha sostituito le "vecchie" IMU e TASI, per cui, trattandosi di un tributo diverso, richiede l'approvazione delle aliquote;

Considerato altresì che in caso di mancata approvazione delle nuove aliquote IMU, troveranno applicazione quelle di base stabilite dalla legge e non già quelle applicate lo scorso anno;

Vista la risoluzione 18/02/2020, n.1/DF – Ministero dell'Economia e delle Finanze che fornisce chiarimenti in merito al comma 757 della soprarichiamata Legge 160/2019, specificando che la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote IMU stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate individuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi, vigerà dal 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto.

Visto il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino al 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 26-04-2023 COMUNE DI CASARILE

-
Visto il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Considerato che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la base imponibile è ridotta del 25%;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

Visto l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del comma 775 della legge 297 del 29.12.2022 al 30.04.2023;

Accertato che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 approvato con delibera C.C. n. 25 del 16.07.2020;

Richiamato il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote;

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 26-04-2023 COMUNE DI CASARILE

Constatato, quindi che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° cp.,a – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2023;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenza concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori	10,60 per mille con abbattimento del 50% della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998	10,60 per mille con abbattimento del 25% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (esclusi Coltivatori Diretti e IAP)	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	10,60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Aliquota per immobili di edilizia residenziale pubblica (ALER) regolarmente assegnati	10,60 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota Beni Merce	Esenti art. 1, comma 751, della L. 160/20219
Aliquota Beni Strumentali	1,00 per mille

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Verbale n. 08/2023)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 26-04-2023 COMUNE DI CASARILE

Con voti espressi per alzata di mano,

Consiglieri partecipanti e votanti	n. 11 compreso il Sindaco
Favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 3 (Civardi, Negri, Riviera)
Contrari	n. 0

DELIBERA

1. **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenza concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori	10,60 per mille con abbattimento del 50% della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998	10,60 per mille con abbattimento del 25% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (esclusi Coltivatori Diretti e IAP)	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	10,60 per mille di cui 7,60 per mille riservato allo Stato
Aliquota per immobili di edilizia residenziale pubblica (ALER) regolarmente assegnati	10,60 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota Beni Merce	Esenti art. 1, comma 751, della L. 160/20219
Aliquota Beni Strumentali	1,00 per mille

2. **di dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
3. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
4. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 26-04-2023 COMUNE DI CASARILE

data l'urgenza, con n. **8** voti favorevoli e **3** astenuti (Civardi, Negri, Riviera), resi in forma palese per alzata di mano, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.

II SINDACO
Avv. SILVANA CANTORO

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Bellagamba

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASARILE
Provincia di Milano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.1 DEL 29-03-2023

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote e detrazioni Anno 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Casarile, lì 19-04-2023

IL RESPONSABILE
Simona Tonani

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASARILE
Provincia di Milano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.1 DEL 29-03-2023

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote e detrazioni Anno 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Casarile, lì 19-04-2023

IL RESPONSABILE
Simona Tonani

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASARILE
Provincia di Milano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2 DEL 26-04-2023

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote e detrazioni Anno 2023

Si attesta:

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17-05-2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Aboytes Burrai Juan Pablo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.